*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 108° — Numero 113**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Sabato, 6 maggio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1967, n. 236.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: « Contabilità di Stato ».

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Audiologia;
Radiobiologia.

Art. 83, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Gli esami di Analisi matematica 1°, di Geometria 1°, e di Fisica 1°, devono precedere rispettivamente gli esami di Analisi matematica 2°, Geometria 2°, e Fisica 2° ».

Art. 101. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

17) Zooeconomia;
18) Biochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1967*
*Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 145.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1967, n. 237.

**Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza ostetriche (ENPAO) ad acquistare un immobile.**

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza ostetriche (ENPAO) viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 920 milioni l'immobile costituito da un fabbricato da destinarsi, in prevalenza, ad uso di civili abitazioni, sito in Roma, Lungotevere degli Inventori numeri 54, 60, di proprietà della Società a r. l. « Costruzioni Immobiliari », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967*
*Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 136.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 238.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Bitetto (Bari).**

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Bitetto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967*
*Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 143.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 239.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della SS.ma Vergine Maria Regina, in Arbus (Cagliari).**

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ales in data 31 maggio 1965, integrato con dichiarazione del 1° maggio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della SS.ma Vergine Maria Regina, in Arbus (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967*
*Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 142.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 240.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Acque, nel comune di Sardara (Cagliari).**

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ales in data 8 settembre 1964, integrato con dichiarazione del 30 giugno 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Acque, in contrada omonima del comune di Sardara (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967*
*Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 141.* — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Meldola (Forlì).**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del Consiglio comunale di Meldola — al quale la legge assegna venti membri — nessuna delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta dei seggi.

Sul principio, tuttavia, fu possibile addivenire all'elezione degli Organi ordinari mercè l'appoggio esterno dato dai due consiglieri di uno dei gruppi in cui risultava diviso il Consesso a quello di maggioranza relativa, forte di dieci elementi.

In seguito, però, prendevano a riaffiorare i contrasti di fondo tra gli anzidetti gruppi e, col tempo, si inasprivano a tal segno che i due consiglieri summenzionati decidevano di ritirare lo appoggio alla Giunta. Tale proposito essi attuavano nella seduta del 3 dicembre 1966, in occasione della votazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 1967, che, pertanto, non riportava la approvazione della prescritta maggioranza assoluta dei consiglieri.

In conseguenza di ciò il sindaco e la Giunta al completo rassegnavano le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio prendeva atto nella seduta dell'11 detto mese.

Nell'adunanza del 22 seguente il Consiglio stesso, nel convincimento che fosse impossibile, data la composizione degli opposti schieramenti, costituire una valida maggioranza, non riteneva neppure di passare alle votazioni per la nomina dei nuovi Organi ordinari, ma si limitava ad approvare un ordine del giorno in cui si chiedeva lo scioglimento del Consesso e la indizione di nuove elezioni.

Il 19 gennaio scorso, non essendo stato fatto luogo ad altre convocazioni, il prefetto riteneva opportuno intervenire onde porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge e, all'uopo, notificava a tutti i consiglieri formale diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, a provvedere, entro il 15 febbraio, alla elezione di stabili Organi in grado di assicurare, con efficienza e continuità, la gestione della civica Azienda.

A seguito della diffida il Consiglio comunale veniva convocato per il 28 gennaio u.s., con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della Giunta, ma la seduta risultava deserta; analogo esito aveva quella di seconda convocazione fissata per il 3 febbraio seguente.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai definitivamente acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del Consiglio comunale di Meldola e considerato che la conseguente paralisi dell'attività amministrativa costituisce grave pregiudizio per gli interessi del civico Ente, ha proposto, a norma del citato articolo 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dello art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Meldola — ad onta della formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 22 marzo 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del predetto Consiglio comunale ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del rag. Marco Ciliberto, funzionario di prefettura.

Roma, addì 22 aprile 1967

*Il Ministro*: TAVIANI

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Meldola (Forlì) non ha provveduto alla ricostituzione degli Organi ordinari, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 marzo 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Meldola è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Marco Ciliberto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

TAVIANI

(4855)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1967.

**Determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 8 maggio 1949, n. 285 e con la legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione

Visto l'art. 8 del predetto decreto legislativo che fa obbligo alle società cooperative di pagare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1952, concernente la determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Visti i successivi decreti ministeriali, con i quali sono state disposte proroghe e modificazioni del suddetto decreto;

Considerata la necessità di determinare, anche per il biennio 1967-68, l'ammontare e le modalità di versamento del contributo a carico delle società cooperative soggette alle ispezioni ordinarie, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, nu-

mero 1577, dovuto per il biennio 1967-68 dagli enti cooperativi aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi di detto decreto legislativo, e dagli enti cooperativi non aderenti alle dette associazioni, sarà versato in unica soluzione nel termine di tre mesi dalla notifica, nella seguente misura:

*a*) enti cooperativi che hanno un numero di soci non superiore a 100 od un capitale versato d'importo non superiore a L. 100.000: L. 15.000;

*b*) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 100 e non superiore a 300 od un capitale versato di importo superiore a L. 100.000 e non superiore a L. 500.000: L. 25.000;

*c*) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 300 e non superiore a 1000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.000.000: L. 40.000;

*d*) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 1000 e non superiore a 4000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 55.000;

*e*) enti cooperativi che hanno un numero di soci superiore a 4000 od un capitale versato d'importo superiore a L. 2.000.000: L. 75.000.

Art. 2.

Ai fini della riscossione del contributo dovuto per il biennio 1967-68 le notifiche saranno effettuate dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Per la riscossione del contributo dovuto per il biennio 1967-68, gli elenchi degli enti cooperativi, tenuti al versamento del contributo stesso, saranno predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trimestralmente dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1952, citato in premessa, e successive modificazioni.

Roma, addì 25 gennaio 1967

*Il Ministro*: Bosco

**(4803)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1967.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 29 luglio 1965, n. 30/15573, ratificata in data 13 ottobre 1965, n. 25/15573, con la quale l'Amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale: « S. Margherita Ligure - S. Lorenzo della Costa » che dal capoluogo del comune di S. Margherita Ligure va ad innestarsi alla strada statale n. 1 (Aurelia) presso la frazione S. Lorenzo della Costa;

Visto il voto 17 gennaio 1967, n. 50, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *b*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « S. Margherita Ligure - S. Lorenzo della Costa » che dal capoluogo del comune di S. Margherita Ligure va ad innestarsi alla strada statale n. 1 (Aurelia) presso la frazione S. Lorenzo della Costa in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1967

*Il Ministro*: Mancini

**(4585)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

**Nomina dei componenti della Deputazione della Borsa merci di Torino per il 1967.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata costituita la Borsa merci di Torino;

Viste le proposte formulate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Decreta:

La Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1967 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:
Carone prof. dott. Giuseppe
Cerutti prof. Agostino
Berruto Francesco
Governa dott. Luigi
Morello Giuseppe
Persico rag. Luigi
Rattalino rag. Giuseppe.

*Membri supplenti*:
De Maria Teresio
Occhetti dott. Giorgio
Nosetti rag. Leonardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1967

*Il Ministro*: Andreotti

**(4357)**

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

**Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Siracusa approvato con regio decreto 3 ottobre 1912;

Visti il 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, approvati rispettivamente con decreto luogotenenziale 22 aprile 1917, numero 5341, con regio decreto 1° dicembre 1934, n. 53741, con regio decreto 18 giugno 1936, n. 3562, con regio decreto 4 marzo 1937 n. 7020, con regio decreto 14 ottobre 1938, n. 5399, e con decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 367;

Visto lo schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Siracusa, schema che sostituisce l'altro la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale 6 luglio 1948, n. 2798 (riportato nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica Italiana n. 192 del 23 agosto 1950 e n. 288 del 16 dicembre 1950) non ha avuto corso;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana; coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Siracusa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 aprile 1967

*Il Ministro*: MANCINI

**Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa**

| Numero d'ordine<br>1 | DENOMINAZIONE (da valle verso monte)<br>2 | FOCE O SBOCCO<br>3 | COMUNI toccati od attraversati<br>4 | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 96 *bis* | Cava Saranna infl. n. 96 | Cava Bebbio | Noto | Dallo sbocco alle origini |
| 98 *bis* | Sorgente Cannizzola infl. n. 98 | Cava del Signore | Id. | L'intera portata |
| 98 *ter* | Sorgente Castelluccio | — | Id. | Id. |
| 117 *bis* | Vallone Tilibelli infl. n. 117 | Cava Carnalivari | Avola | Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Tilibelli e minori |
| 133 *quater* | Sorgente Acquanova Mentola | — | Noto | L'intera portata |
| 136 *bis* | Canale Fontana Mortilla infl. n. 136 | Fiume Ciane | Siracusa | Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Fontana, Mortilla e minori |
| 137 *bis* | Acquedotto del Ninfeo | — | Id. | Tutto il suo sviluppo sotterraneo |
| 174 *bis* | Cava sorgente Decimo o Dricmo infl. n. 174 | Cava Belluzza | Melilli | Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Decimo o Dricmo |
| 209 *ter* | Sorgente Sigona Grande infl. n. 209 | Benante | Lentini | Dallo sbocco alle origini |
| 215 | Pozzo Insiti Cataudo | — | Francofonte | L'intera portata |
| 216 | Pozzo Insiti Saporito | — | Id. | Id. |
| 217 | Pozzo Fornazzo Fagone - Malaccia | — | Id. | Id. |
| 218 | Pozzo S. Giovanni Gratile | — | Id. | Id. |
| 219 | Pozzo Borgesia Di Grazia | — | Id. | Id. |
| 220 | Pozzo S. Giovanni Falcone | — | Id. | Id. |
| 221 | Pozzo Cotugno ERAS | — | Id. | Id. |
| 222 | Pozzo Cozzarelli Comune Francofonte | — | Id. | Id. |
| 223 | Pozzo S. Mauro Comune di Lentini | — | Carlentini | Id. |
| 224 | Pozzo Tirirò Monaco | — | Lentini | Id. |
| 225 | Pozzo Ponterotto Resca Magnano S. Lio | — | Id. | Id. |
| 226 | Pozzo Sant'Antonio Galifi | — | Id. | Id. |
| 227 | Pozzo Targia Liquigas | — | Siracusa | Id. |

| Numero d'ordine<br>1 | DENOMINAZIONE (da valle verso monte)<br>2 | FOCE O SBOCCO<br>3 | COMUNI toccati od attraversati<br>4 | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 228 | Pozzo Targia - Eternit | — | Siracusa | L'intera portata |
| 229 | Pozzo Torre del Fico - Petrolchimica 1° | — | Id. | Id. |
| 230 | Pozzo Torre del Fico - Petrolchimica 2° | — | Id. | Id. |
| 231 | Pozzo Torre del Fico - Petrolchimica 3° | — | Id. | Id. |
| 232 | Pozzo Torre del Fico - Petrolchimica 4° | — | Id. | Id. |
| 233 | Pozzo Fontana Mortilli Fico - SINCAT 22° | — | Id. | Id. |
| 234 | Pozzo Fontana Mortilli Fico - SINCAT 29° | — | Id. | Id. |
| 235 | Pozzo Calcarelli Mortilli - SINCAT 30° | — | Id. | Id. |
| 236 | Pozzo Roccadia Ricuccio - SINCAT 3° | — | Melilli | Id. |
| 237 | Pozzo Roccodia Ricuccio - SINCAT 4° | — | Id. | Id. |
| 238 | Pozzo Roccadia Ricuccio - SINCAT 5° | — | Id. | Id. |
| 239 | Pozzo Bagnoli - SINCAT 6° | — | Id. | Id. |
| 240 | Pozzo Bagnoli - SINCAT 7° | — | Id. | Id. |
| 241 | Pozzo Bagnoli - SINCAT 8° | — | Id. | Id. |
| 242 | Pozzo Bagnoli - SINCAT 9° | — | Id. | Id. |
| 243 | Pozzo Bagnoli - SINCAT 10° | — | Id. | Id. |
| 244 | Pozzo Bagnoli - SINCAT 11° | — | Id. | Id. |
| 245 | Pozzo Bagnoli - SINCAT 12° | — | Id. | Id. |
| 246 | Pozzo Bagnoli - SINCAT 13° | — | Id. | Id. |
| 247 | Pozzo Roccadia Ricuccio Bagnoli - SINCAT 14° | — | Id. | Id. |
| 248 | Pozzo Bagnoli Roccadia Ricuccio - SINCAT 16° | — | Id. | Id. |
| 249 | Pozzo Roccadia Ricuccio Bagnoli - SINCAT 17° | — | Id. | Id. |
| 250 | Pozzo Roccadia Ricuccio Bagnoli - SINCAT 18° | — | Id. | Id. |
| 251 | Pozzo Calcarelli Girotta - SINCAT 19° | — | Id. | Id. |
| 252 | Pozzo Calcarelli Girotta - SINCAT 20° | — | Id. | Id. |
| 253 | Pozzo Calcarelli Girotta - SINCAT 21° | — | Id. | Id. |
| 254 | Pozzo Bondifè - SINCAT 25° | — | Id. | Id. |
| 255 | Pozzo Bondifè - SINCAT 26° | — | Id. | Id. |
| 256 | Pozzo Penisola Maghisi - ES.PE.SI | — | Id. | Id. |
| 257 | Pozzo Megara Giannalena - Cementeria 1° | — | Augusta | Id. |
| 258 | Pozzo Megara Giannalena - Cementeria 2° | — | Id. | Id. |
| 259 | Pozzo Bufalaro - Tifeo 2° | — | Id. | Id. |
| 260 | Pozzo Bufalaro - Tifeo 3° | — | Id. | Id. |
| 261 | Pozzo Bufalaro - Tifeo 5° | — | Id. | Id. |

Roma, addì 14 aprile 1967

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(4287)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.
**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.**

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, che all'art. 14 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1967, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 7700 in data 31 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1967, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1967;

Decreta:

### Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° maggio 1967 al 31 dicembre 1967 di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

### Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serie | *F* | da L. | 100.000 |
| » | *G* | » » | 500.000 |
| » | *H* | » » | 1.000.000 |
| » | *L* | » » | 5.000.000 |
| » | *M* | » » | 10.000.000 |
| » | *N* | » » | 50.000.000 |
| | *O* | » » | 100.000.000 |
| » | *P* | » » | 500.000.000 |
| » | *Q* | » » | 1.000.000.000 |

### Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro nella misura del 3,50 % annuo sarà corrisposto anticipatamente.

### Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

### Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

*a*) buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

*b*) buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

### Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzare, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

### Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che all'articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del Tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100 % e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

### Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle Sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

### Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

### Art. 10.

Per gli importti versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le Sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Restano ferme per il periodo 1° maggio 1967-31 dicembre 1967 le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro di che al decreto ministeriale 2 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *maggio* 1967
*Registro n.* 11 *Tesoro, foglio n.* 23

**(4892)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 aprile 1967.
**Proroga della gestione commissariale straordinaria del comune di Sannicola (Lecce).**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1967 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sannicola per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al Comune il direttore di sezione dott. Mario Gennaro;

Con decreto prefettizio n. 137, del 26 gennaio 1967, la gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi.

Con decreto prefettizio n. 13022, del 17 aprile 1967, sono stati indetti i comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio comunale di Sannicola.

Allo scopo, pertanto, di assicurare l'amministrazione straordinaria del Comune sino alla rinnovazione del Consiglio comunale, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 26 aprile 1967

*Il prefetto*: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1966, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Sannicola e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il direttore di sezione dott. Mario Gennaro;

Visto il decreto prefettizio p.n., del 26 gennaio 1967, col quale la gestione commissariale è stata prorogata di tre mesi a decorrere dal 27 gennaio 1967;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata sino all'insediamento degli Organi ordinari, in vista delle consultazioni elettorali fissate per il giorno 11 giugno p.v.;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Sannicola, affidata al direttore di sezione dott. Mario Gennaro, è prorogata sino all'insediamento degli Organi ordinari.

Lecce, addì 26 aprile 1967

*Il prefetto*: MARCHEGIANO

**(4853)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 aprile 1967.
**Proroga della gestione commissariale straordinaria del comune di Galatina (Lecce).**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1967, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Galatina per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al Comune il vice prefetto dott. Gennaro Brandi.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di dovere affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica Azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal lungo periodo di carenza dell'amministrazione ordinaria.

Problemi locali di somma importanza, specie nel settore della finanza locale, degli uffici e servizi sarebbero compromessi qualora, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 27 aprile 1967

*Il prefetto*: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Galatina e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il vice prefetto dott. Gennaro Brandi;

Considerato che il 30 aprile 1967 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Galatina, affidata al vice prefetto dott. Gennaro Brandi, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 1° maggio 1967.

Lecce, addì 27 aprile 1967

*Il prefetto*: MARCHEGIANO

**(4854)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione del piano di zona del comune di Castelfiorentino (Firenze)

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, n. 225, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Castelfiorentino. Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4443)

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Guidonia, in comune di Guidonia (Roma)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Guidonia (Roma), della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Guidonia, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello di effettivo deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto ministeriale 9 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 in data 9 settembre 1965.

(4860)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.814.133, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4663)

### Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.907.047, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4664)

### Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.301.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4665)

### Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Aci Sant'Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.753.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4666)

### Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.017.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4667)

### Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.086.142, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4668)

### Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.310.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4669)

### Autorizzazione al comune di Santa Teresa Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Santa Teresa Riva (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.398.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4670)

### Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.596.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4671)

### Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di San Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.233.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4672)

**Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.485.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4673)

**Autorizzazione al comune di Roccalumiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Roccalumiera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.631.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4674)

**Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.033.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4675)

**Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.702.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4676)

**Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.578.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4677)

**Autorizzazione al comune di Tremestieri Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Tremestieri Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.490.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4678)

**Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Pachino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4679)

**Autorizzazione al comune di Roverè della Luna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Roverè della Luna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4681)

**Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4680)

**Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.331.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4682)

**Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di Catanzaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.732.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4650)

**Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4651)

**Autorizzazione al comune di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Piraino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4654)

**Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.145.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4684)

**Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.793.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4652)

**Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Galati Mamertino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.663.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4653)

**Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.742.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4642)

**Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di San Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.927.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4645)

**Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.947.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4647)

**Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 960.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4648)

**Autorizzazione al comune di San Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di San Gregorio di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.551.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4685)

**Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 327.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4649)

**Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.185.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4683)

**Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.868.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4643)

**Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Portoferraio (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.252.729, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4646)

**Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.936.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4655)

**Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Rialto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.375.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4551)

**Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Trevi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.765.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4552)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 28 febbraio 1967 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:**

**— Paesi terzi.**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».**

*Prelievi in lire italiane per quintale*

| Numero | | Denominazione delle merci | Giorni 1/12-1-67 | | Giorni 13/19-1-67 | | Giorni 20/26-1-67 | | Giorni 27/31-1-67 | | Giorni 1/2-2-67 | | Giorni 3/9-2-67 | | Giorni 10/28-2-67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 14 | - gruppo 1 | 2.311 | 2.211 | 2.186 | 2.086 | 2.091 | 1.991 | 2.146 | 2.046 | 2.194 | 2.094 | 2.044 | 1.944 | 1.919 | 1.819 |
| | 07 15 | - gruppo 2 | 2.311 | 2.211 | 2.186 | 2.086 | 2.091 | 1.991 | 2.146 | 2.046 | 2.194 | 2.094 | 2.044 | 1.944 | 1.919 | 1.819 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 12 | - gruppo 1 | 2.889 | 2.764 | 2.733 | 2.608 | 2.614 | 2.489 | 2.683 | 2.558 | 2.743 | 2.618 | 2.555 | 2.430 | 2.399 | 2.274 |
| | 11 16 | - gruppo 2 | 2.889 | 2.764 | 2.733 | 2.608 | 2.614 | 2.489 | 2.683 | 2.558 | 2.743 | 2.618 | 2.555 | 2.430 | 2.399 | 2.274 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 25 | - - gruppo 1 | 3.846 | 3.616 | 3.656 | 3.427 | 3.512 | 3.283 | 3.596 | 3.367 | 3.669 | 3.439 | 3.441 | 3.212 | 3.252 | 3.022 |
| | 18 28 | - - gruppo 2 | 4.248 | 4.019 | 4.037 | 3.808 | 3.876 | 3.647 | 3.969 | 3.740 | 4.051 | 3.821 | 3.796 | 3.567 | 3.586 | 3.356 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 31 | - - gruppo 1 | 4.071 | 3.842 | 3.870 | 3.641 | 3.717 | 3.487 | 3.806 | 3.577 | 3.883 | 3.654 | 3.641 | 3.411 | 3.439 | 3.210 |
| | 23 34 | - - gruppo 2 | 4.531 | 4.302 | 4.305 | 4.075 | 4.132 | 3.903 | 4.232 | 4.003 | 4.319 | 4.090 | 4.047 | 3.817 | 3.821 | 3.591 |
| 10.06-C | 09 10 13 | Riso spezzato (rotture di riso) | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 28 febbraio 1967, all'importazione dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**

*Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° gennaio 1967 al 12 gennaio 1967*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | |
| | 06 14 | - gruppo 1 | 146 | 146 | 2.211 | 146 | 146 |
| | 07 15 | - gruppo 2 | 146 | 146 | 2.211 | 146 | 146 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | |
| | 08 12 | - gruppo 1 | 183 | 183 | 2.764 | 183 | 183 |
| | 11 16 | - gruppo 2 | 183 | 183 | 2.764 | 183 | 183 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | |
| | 17 25 | - - gruppo 1 | 336 | 336 | 3.616 | 336 | 336 |
| | 18 28 | - - gruppo 2 | 362 | 362 | 4.019 | 362 | 362 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | |
| | 21 31 | - - gruppo 1 | 351 | 351 | 3.842 | 351 | 351 |
| | 23 34 | - - gruppo 2 | 380 | 380 | 4.302 | 380 | 380 |
| 10.06-C | 09 10 13 | Riso spezzato (rotture di riso) | zero | zero | zero | zero | zero |

*Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 13 gennaio 1967 al 19 gennaio 1967*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | |
| | 06 14 | - gruppo 1 | 146 | 146 | 2.086 | 146 | 146 |
| | 07 15 | - gruppo 2 | 146 | 146 | 2.086 | 146 | 146 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | |
| | 08 12 | - gruppo 1 | 183 | 183 | 2.608 | 183 | 183 |
| | 11 16 | - gruppo 2 | 183 | 183 | 2.608 | 183 | 183 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | |
| | 17 25 | - - gruppo 1 | 336 | 336 | 3.427 | 336 | 336 |
| | 18 28 | - - gruppo 2 | 362 | 362 | 3.808 | 362 | 362 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | |
| | 21 31 | - - gruppo 1 | 351 | 351 | 3.641 | 351 | 351 |
| | 23 34 | - - gruppo 2 | 380 | 380 | 4.075 | 380 | 380 |
| 10.06-C | 09 10 13 | Riso spezzato (rotture di riso) | zero | zero | zero | zero | zero |

*Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 20 gennaio 1967 al 26 gennaio 1967*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | |
| | 06<br>14 | - gruppo 1 . . . . . . . . . . . . . . . | 146 | 146 | 1.991 | 146 | 146 |
| | 07<br>15 | - gruppo 2 . . . . . . . . . . . . . . . | 146 | 146 | 1.991 | 146 | 146 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | |
| | 08<br>12 | - gruppo 1 . . . . . . . . . . . . . . . | 183 | 183 | 2.489 | 183 | 183 |
| | 11<br>16 | - gruppo 2 . . . . . . . . . . . . . . . | 183 | 183 | 2.489 | 183 | 183 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | |
| | 17<br>25 | - - gruppo 1 . . . . . . . . . . . . . | 336 | 336 | 3.283 | 336 | 336 |
| | 18<br>28 | - - gruppo 2 . . . . . . . . . . . . . | 362 | 362 | 3.647 | 362 | 362 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | |
| | 21<br>31 | - - gruppo 1 . . . . . . . . . . . . . | 351 | 351 | 3.487 | 351 | 351 |
| | 23<br>34 | - - gruppo 2 . . . . . . . . . . . . . | 380 | 380 | 3.903 | 380 | 380 |
| 10.06-C | 09<br>10<br>13 | Riso spezzato (rotture di riso) . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |

*Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 27 gennaio 1967 al 31 gennaio 1967*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | |
| | 06<br>14 | - gruppo 1 . . . . . . . . . . . . . . . | 146 | 146 | 2.046 | 146 | 146 |
| | 07<br>15 | - gruppo 2 . . . . . . . . . . . . . . . | 146 | 146 | 2.046 | 146 | 146 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | |
| | 08<br>12 | - gruppo 1 . . . . . . . . . . . . . . . | 183 | 183 | 2.558 | 183 | 183 |
| | 11<br>16 | - gruppo 2 . . . . . . . . . . . . . . . | 183 | 183 | 2.558 | 183 | 183 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | |
| | 17<br>25 | - - gruppo 1 . . . . . . . . . . . . . | 336 | 336 | 3.367 | 336 | 336 |
| | 18<br>28 | - - gruppo 2 . . . . . . . . . . . . . | 362 | 362 | 3.740 | 362 | 362 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | |
| | 21<br>31 | - - gruppo 1 . . . . . . . . . . . . . | 351 | 351 | 3.577 | 351 | 351 |
| | 23<br>34 | - - gruppo 2 . . . . . . . . . . . . . | 380 | 380 | 4.003 | 380 | 380 |
| 10.06-C | 09<br>10<br>13 | Riso spezzato (rotture di riso) . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |

*Prelievi in lire italiane per quintale, validi al 1° febbraio 1967 al 2 febbraio 1967*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | |
| | 06<br>14 | - gruppo 1 | 194 | 194 | 2.094 | 194 | 194 |
| | 07<br>15 | - gruppo 2 | 194 | 194 | 2.094 | 194 | 194 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | |
| | 08<br>12 | - gruppo 1 | 243 | 243 | 2.618 | 243 | 243 |
| | 11<br>16 | - gruppo 2 | 243 | 243 | 2.618 | 243 | 243 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | |
| | 17<br>25 | - - gruppo 1 | 409 | 409 | 3.439 | 409 | 409 |
| | 18<br>28 | - - gruppo 2 | 443 | 443 | 3.821 | 443 | 443 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | |
| | 21<br>31 | - - gruppo 1 | 428 | 428 | 3.654 | 428 | 428 |
| | 23<br>34 | - - gruppo 2 | 467 | 467 | 4.090 | 467 | 467 |
| 10.06-C | 09<br>10<br>13 | Riso spezzato (rotture di riso) | zero | zero | zero | zero | zero |

*Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 3 febbraio 1967 al 9 febbraio 1967*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | |
| | 06<br>14 | - gruppo 1 | 194 | 194 | 1.944 | 194 | 194 |
| | 07<br>15 | - gruppo 2 | 194 | 194 | 1.944 | 194 | 194 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | |
| | 08<br>12 | - gruppo 1 | 243 | 243 | 2.430 | 243 | 243 |
| | 11<br>16 | - gruppo 2 | 243 | 243 | 2.430 | 243 | 243 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | |
| | 17<br>25 | - - gruppo 1 | 409 | 409 | 3.212 | 409 | 409 |
| | 18<br>28 | - - gruppo 2 | 443 | 443 | 3.567 | 443 | 443 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | |
| | 21<br>31 | - - gruppo 1 | 428 | 428 | 3.411 | 428 | 428 |
| | 23<br>34 | - - gruppo 2 | 467 | 467 | 3.817 | 467 | 467 |
| 10.06-C | 09<br>10<br>13 | Riso spezzato (rotture di riso) | zero | zero | zero | zero | zero |

*Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 10 febbraio 1967 al 28 febbraio 1967*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | |
| | 06 14 | - gruppo 1 | 194 | 194 | 1.819 | 194 | 194 |
| | 07 15 | - gruppo 2 | 194 | 194 | 1.819 | 194 | 194 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | |
| | 08 12 | - gruppo 1 | 243 | 243 | 2.274 | 243 | 243 |
| | 11 16 | - gruppo 2 | 243 | 243 | 2.274 | 243 | 243 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | |
| | 17 25 | - - gruppo 1 | 409 | 409 | 3.022 | 409 | 409 |
| | 18 28 | - - gruppo 2 | 443 | 443 | 3.356 | 443 | 443 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | |
| | 21 31 | - - gruppo 1 | 428 | 428 | 3.210 | 428 | 428 |
| | 23 34 | - - gruppo 2 | 467 | 467 | 3.591 | 467 | 467 |
| 10.06-C | 09 10 13 | Riso spezzato (rotture di riso) | zero | zero | zero | zero | zero |

(3307)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della seconda cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la seconda cattedra di « Clinica medica generale e terapia medica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4816)

**Vacanza della cattedra di « Storia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Palermo**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Storia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4817)

**Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Roma n. 8534 del 7 aprile 1967, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 204.908, disposta in suo favore dall'Istituto di tecnica bancaria e professionale della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, destinata ad integrare il capitale del premio di studio « Nicola Garrone ».

(4618)

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea**

La dott.ssa Giannelli Laura, nata a Firenze il 12 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere, rilasciatole dall'Università di Roma il 20 agosto 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4593)

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1967, registro n. 13, foglio n. 153, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Musci Iolanda in data 20 marzo 1963, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di istruzione secondaria.

(4617)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Rieti.**

Con decreto ministeriale, addì 26 aprile 1967, il rag. Santi Salvatore Tumminello è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Rieti, in sostituzione del rag. Wladimiro Ursino.

**(4782)**

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ururi**

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, n. 3922/995, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Tillo Giacinto, nato in Ururi il 13 dicembre 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Ururi-Serracapriola» in Ururi, estese mq. 2103, riportate in catasto alle particelle numeri 25 parte, 203 (a frazionare), porzione 203-*b*, 29 (a frazionare), porzione 29-*b*, del foglio di mappa numeri 13, 21 del comune di Ururi e nella planimetria tratturale con i numeri 25-*b* e 44.

**(4783)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Notifica per smarrimento ricevute di debito pubblico**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 Mod. 241 — Data: 9 agosto 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Loiacono Angela di Giuseppe in Papa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 43.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 444 Mod. 241 — Data: 23 novembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Borsellino Rosa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1967

**(4619)** *Il direttore generale*: GAGLIARDO

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

**Corso dei cambi del 5 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,49 | 624,58 | 624,45 | 624,57 | 624,60 | 624,47 | 624,56 | 624,57 | 624,56 | 624,60 |
| $ Can. | 577 — | 577,10 | 577 — | 577 — | 576,95 | 576,85 | 577,07 | 577 — | 577 — | 577 — |
| Fr. Sv. | 144,66 | 144,67 | 144,66 | 144,67 | 144,73 | 144,67 | 144,68 | 144,67 | 144,65 | 144,65 |
| Kr. D. | 90,38 | 90,36 | 90,38 | 90,37 | 90,35 | 90,39 | 90,385 | 90,37 | 90,39 | 90,36 |
| Kr. N. | 87,40 | 87,38 | 87,38 | 87,405 | 87,40 | 87,39 | 87,41 | 87,405 | 87,40 | 87,38 |
| Kr. Sv. | 121,09 | 121,06 | 121,07 | 121,07 | 121,10 | 121,01 | 121,04 | 121,07 | 121,09 | 121,06 |
| Fol. | 173,18 | 173,22 | 173,22 | 173,24 | 173,20 | 173,16 | 173,23 | 173,24 | 173,20 | 173,15 |
| Fr. B. | 12,58 | 12,582 | 12,5860 | 12,5850 | 12,58 | 12,58 | 12,5815 | 12,5850 | 12,58 | 12,582 |
| Franco francese | 126,62 | 126,74 | 126,68 | 126,73 | 126,75 | 126,60 | 126,75 | 126,73 | 126,64 | 126,63 |
| Lst. | 1748,23 | 1748,10 | 1747,80 | 1748 — | 1748 — | 1748,36 | 1747,80 | 1748 — | 1748,12 | 1748 — |
| Dm. occ. | 157,20 | 157,20 | 157,23 | 157,22 | 157,20 | 157,20 | 157,19 | 157,22 | 157,22 | 157,22 |
| Scell. Austr. | 24,17 | 24,17 | 24,1725 | 24,1755 | 24,15 | 24,17 | 24,171 | 24,1755 | 24,17 | 24,165 |
| Escudo Port. | 21,81 | 21,81 | 21,80 | 21,81 | 21,42 | 21,80 | 21,8075 | 21,81 | 21,81 | 21,81 |
| Peseta Sp. | 10,41 | 10,41 | 10,4150 | 10,41 | 10,80 | 10,40 | 10,4115 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |

**Media dei titoli del 5 maggio 1967**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100.825 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,55 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,40 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,525 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,35 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,15 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,375 |

| | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) - II emiss. | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 5 maggio 1967**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,565 |
| 1 Dollaro canadese | 577,035 |
| 1 Franco svizzero | 144,675 |
| 1 Corona danese | 90,377 |
| 1 Corona norvegese | 87,407 |
| 1 Corona svedese | 121,055 |
| 1 Fiorino olandese | 173,235 |

| | |
|---|---|
| 1 Franco belga | 12,583 |
| 1 Franco francese | 126,74 |
| 1 Lira sterlina | 1747,90 |
| 1 Marco germanico | 157,205 |
| 1 Scellino austriaco | 24,173 |
| 1 Escudo Port. | 21,809 |
| 1 Peseta Sp. | 10,411 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Norme per i concorsi provinciali a borse di studio per l'anno scolastico 1967-68

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, col quale è stabilito lo stanziamento di L. 8.000.000.000 per l'anno finanziario 1967 per la concessione di borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado e artistico;

Veduto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi provinciali per la assegnazione delle borse di studio;

Considerata la necessità di stabilire con proprio decreto, a norma del terzo comma del citato art. 38, l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le ulteriori modalità per il conferimento delle borse di studio;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione delle borse di studio ha luogo a seguito di concorso provinciale, indetto dal provveditore agli studi secondo le norme contenute nel presente decreto.

Ciascun concorso è diviso in due turni: il primo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1967-68 le classi iniziali di ciascun tipo di scuola o gruppo di anni di corso; il secondo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1967-68 le classi successive a quelle anzidette, compresi gli eventuali corsi di specializzazione e di perfezionamento.

Le classi cui si riferisce il primo turno del concorso sono elencate nella prima parte dell'allegata tabella « B ». Le classi cui si riferisce il secondo turno del concorso sono elencate nella seconda parte della citata tabella.

Il primo turno del concorso sarà indetto il 20 aprile 1967 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 20 maggio.

Il secondo turno del concorso sarà indetto il 1° settembre 1967 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successimo 5 ottobre.

Art. 2.

La somma di L. 8.000 milioni a disposizione per l'anno scolastico 1967-68 per il conferimento di borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistico statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è ripartita fra le Provincie, la Valle d'Aosta e il circondario di Pordenone, come dalla tabella « A » annessa al presente decreto.

Il provveditore agli studi ripartisce la somma assegnata alla Provincia aumentata degli eventuali residui verificatisi nell'anno scolastico 1966-67, fra tutti i tipi di scuola o gruppi di anni di corso indicati nell'unita tabella « B », in proporzione del numero degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 1966-67.

Ripartita la somma tra i vari tipi di scuola o gruppi di anni di corso, la quota ottenuta per ciascuno di essi dovrà essere divisa per il numero delle classi (ivi comprese quelle di perfezionamento o di specializzazione), assegnando ad ogni classe, quindi, una determinata somma.

La quota spettante alla classe iniziale di ogni tipo di scuola o gruppo di anno di corso dovrà essere impiegata per intero nel primo turno del concorso.

Le quote spettanti alle classi successive a quella iniziale di ogni tipo di scuola o gruppo di anni di corso, dovranno essere utilizzate nel secondo turno del concorso previa detrazione della somma occorrente per il pagamento delle borse di studio confermate per il 1967-68.

Art. 3.

Le borse di studio sono:

*a*) di L. 120.000 per gli alunni dei Ginnasi, delle Scuole tecniche, delle Scuole professionali femminili, degli Istituti professionali, delle Scuole d'arte e degli Istituti d'arte, delle prime due classi dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali successive alla scuola media, nonchè dei primi due anni dei Licei scientifici, degli Istituti magistrali, dei Licei linguistici dei Licei artistici, degli Istituti tecnici e delle Scuole magistrali;

*b*) di L. 150.000 per gli alunni dei Licei classici, delle Scuole di magistero professionale per la donna, del triennale superiore dei Licei scientifici, dei Licei linguistici e del triennio o quadriennio superiore degli Istituti tecnici, del biennio superiore degli Istituti magistrali e dei Licei artistici, della 3ª classe delle Scuole magistrali e del 3°, 4°, 5°, 6° e 7° anno dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali, successivi alle prime due classi dopo la scuola media.

Le borse sono annuali per gli alunni dell'ultima classe di ciascuno dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso elencati alla tabella « B », sono biennali o triennali per gli alunni delle altre classi per il compimento dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso anzidetti.

Le borse di studio pluriennali assegnate per concorso o per conferma nell'anno scolastico 1967-68 potranno essere confermate, nei limiti di durata di ciascun tipo di scuola o gruppo di anni di corso (ivi compresi gli eventuali corsi di specializzazione o di perfezionamento), qualora gli alunni beneficiari abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per scrutinio o nella prima sessione d'esame e non siano incorsi in una punizione disciplinare superiore a quella prevista dalla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alle stesse condizioni saranno confermate per l'anno scolastico 1967-68 le borse di studio precedentemente assegnate.

Gli accertamenti relativi alle predette condizioni saranno compiuti d'ufficio.

Le borse di studio da L. 110.000 assegnate nel 1966-67 e confermate per il 1967-68 saranno liquidate nella misura di L. 120.000.

Gli alunni che nel 1966-67 hanno percepito una borsa di studio da L. 110.000 maggiorata di L. 30.000, riceveranno nel 1967-68, per conferma, qualora ne abbiano diritto e il provveditore agli studi abbia accertato il perdurare delle condizioni che hanno determinato la maggiorazione, la borsa di studio da L. 120.000 più le L. 30.000 di maggiorazione. Quelle, invece, che nel 1966-67 abbiano eventualmente goduto di una borsa da L. 150.000 maggiorata di L. 50.000, continueranno a percepire la borsa maggiorata e nel 1967-68 e negli anni scolastici successivi, qualora si verifichino entrambe le anzidette condizioni.

Art. 4.

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi, posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati, da Fondazioni o Aziende anche se stranieri, nonchè con i buoni-libro. In tal caso l'alunno ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni che conseguiranno (1° turno) o abbiano già conseguito (2° turno) per scrutinio o nella sessione estiva d'esami la promozione o comunque il titolo valido per l'iscrizione ad una classe delle scuole o istituti per i quali venga indetto il concorso e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli.

I giovani che partecipano al concorso per la 4ª classe del ginnasio debbono superare la prescritta prova di latino, oltre a conseguire la licenza, nella sessione estiva. In tal caso il latino viene considerato come materia obbligatoria.

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente non sia superiore:

a L. 1.300.000, con 1 figlio a carico;
a L. 1.600.000, con 2 figli a carico;
a L. 1.900.000, con 3 figli a carico;
a L. 2.200.000, con 4 figli a carico.

Per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni sino al 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

L'accertamento dell'entità del reddito dovrà essere effettuato sulla base dei certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) del seguente art. 6.

L'esclusione dal concorso sarà decisa quando uno o entrambi i certificati attestino un reddito superiore a quelli precedentemente indicati.

Art. 6.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere presentata entro i termini perentori indicati nel quarto e quinto comma del precedente art. 1, con la precisa indicazione del tipo di scuola e della classe che il concorrente intende frequentare nel 1967-68.

Poichè gli alunni che nel 1967-68, frequenteranno le prime classi di ciascun tipo di scuola o gruppo di anni di corso sosterranno la prova di concorso prima della pubblicazione degli scrutini e dei risultati degli esami, l'efficacia della loro partecipazione al concorso è condizionata al conseguimento del titolo di studio prescritto per l'iscrizione alla classe che l'alunno frequenterà nel 1967-68.

La domanda va presentata al capo dell'istituto frequentato dal candidato nel corrente anno scolastico. Gli alunni esterni presenteranno la domanda al capo dell'istituto presso il quale sosterranno l'esame per il conseguimento del titolo prescritto.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere uniti i seguenti documenti, in carta semplice:

*a*) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*b*) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito imponibile accertato o, in mancanza di accertamenti, denunciato ai fini dell'imposta complementare progressiva per il capo di famiglia e tutti i componenti della stessa;

*c*) *certificato attestante il reddito familiare imponibile accertato* o denunciato ai fini dell'imposta di famiglia, rilasciato dal Comune;

*d*) scheda, che sarà ritirata gratuitamente nella segreteria dell'Istituto, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

*e*) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno;

*f*) qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri, certificato attestante tale condizione, rilasciato dal Comune;

*g*) eventualmente, certificato attestante la qualità di studente universitario, per i figli maggiorenni, al fine del beneficio di cui al quinto comma del precedente art. 5.

La data di presentazione delle domande e dei documenti allegati dovrà risultare dal timbro a data apposto dall'ufficio di segreteria dell'istituto.

Art. 7.

Il capo dell'istituto procederà immediatamente all'esame delle domande pervenute in termine e della relativa documentazione, convocando, so del caso, il presentatore perchè fornisca le notizie eventualmente mancanti.

*Accerterà in particolare, in* base ai certificati tributari, che sussistano le disagiate condizioni ai sensi del terzo comma dell'art. 5.

Il capo dell'istituto ha facoltà di chiedere al Comune e allo Ufficio distrettuale delle imposte dirette competenti ulteriori accertamenti sull'entità del reddito quando le risultanze dei certificati esibiti dall'interessato appaiano non corrispondenti alla situazione reale a sua conoscenza. Pari facoltà ha il provveditore agli studi.

Qualora venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione al concorso, sarà comunicata per iscritto al presentatore della domanda da parte del capo dell'istituto l'esclusione dal concorso e il motivo della medesima.

Il candidato, peraltro, potrà presentare al provveditore agli studi istanza in carta libera per un riesame della domanda di ammissione al concorso da parte della Commissione esaminatrice e, nell'attesa della decisione potrà presentarsi a sostenere, sotto condizione, la prova di esame.

Appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, il capo dell'istituto comunicherà, col mezzo più rapido, al provveditore agli studi il numero delle domande presentate, distinte per classi e tipi di scuola.

Il capo dell'istituto, sentiti gli insegnanti della classe frequentata dal concorrente, completerà la scheda con tutte le opportune notizie sulle condizioni individuali e familiari del concorrente.

Entro il 5 luglio 1967 per il primo turno del concorso ed entro il 5 novembre 1967 per il secondo turno, il capo dell'istituto trasmetterà al provveditore agli studi le domande documentate e le relative schede degli alunni che abbiano conseguito la promozione nella prima sessione di esami o per scrutinio.

Le domande documentate relative agli alunni partecipanti al primo turno del concorso che non abbiano conseguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione d'esami debbono essere trasmesse al provveditore con plico a parte con l'annotazione *su di esse* che l'alunno *non è stato promosso*.

Art. 8.

Il provveditore agli studi nomina una Commissione esaminatrice per ognuno dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso elencati nella tabella « B ».

Quando il numero dei concorrenti sia limitato, può essere costituita una Commissione unica per più corsi di studio o gruppi di anni di corso che presentino sufficiente affinità.

Qualora i concorrenti di uno stesso tipo di scuola o gruppo di anni di corso siano più di duecentoquaranta la Commissione può essere divisa in Sottocommissioni.

Ciascuna Commissione o Sottocommissione deve essere costituita: di un preside di ruolo, di tre professori (due dei quali appartenenti ai ruoli statali ed uno in servizio nelle scuole o istituti non statali autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato) e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione appartenente a qualsiasi ruolo, purchè fornito di diploma di istituto medio superiore.

Art. 9.

La prova di esame consiste in una prova scritta anonima su *tema scelto dal candidato fra tre temi a lui proposti dalla Commissione* esaminatrice su argomento di cultura generale.

Per ciascun anno di corso delle scuole e dei gruppi elencati nella tabella « B », la Commissione propone tre temi diversi.

La prova avrà luogo nei Comuni e presso le sedi scolastiche scelte dal provveditore tenendo conto, per ogni tipo di scuola o gruppi di anni di corso del numero dei concorrenti e dell'esigenza di rendere, per quanto possibile, agevole il loro afflusso dalle località di residenza.

I temi saranno formulati dalla Commissione nei giorni precedenti la prova e fatti avere tempestivamente in plico sigillato ai capi degli istituti scelti come sede di esame, i quali cureranno lo svolgimento della prova e, con la collaborazione dei professori della scuola e anche di altre scuole, provvederanno alla necessaria vigilanza.

L'elenco delle sedi di esame, con l'indicazione per ciascuna di esse della zona dalla quale affluiranno i candidati sarà comunicato dal provveditore a tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado e artistiche della Provincia nei giorni precedenti lo svolgimento della prova scritta.

Non saranno fatte comunicazioni scritte ai singoli concorrenti circa l'ammissione al concorso, la sede e la data della prova.

Salvo comunicazione scritta di esclusione, i candidati s'intendono tutti ammessi alla prova, con riserva di definitiva decisione da parte della Commissione esaminatrice circa l'ammissione o l'esclusione.

I concorrenti, ove non siano alunni interni della scuola sede di esame, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento o accompagnati da uno dei loro insegnanti.

La prova di esame relativa al primo turno del concorso avrà luogo alle ore 8,30 del 30 maggio 1967.

Quella relativa al secondo turno del concorso, alle ore 8,30 del 31 ottobre 1967.

Per lo svolgimento del tema sono concesse 4 ore.

Gli elaborati debbono essere scritti su carta portante esclusivamente il timbro del Provveditorato agli studi.

Al concorrente sono consegnate, il giorno della prova, due buste: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il concorrente, dopo avere svolto il tema, senza apporv[i] sottoscrizione o altro contrassegno, mette il foglio o i fogl[i] nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la dat[a] e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella bust[a] piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande ch[e] chiude e consegna al membro della Commissione o all'inse[gnante] addetto alla vigilanza presente nell'aula, il quale appon[e] trasversalmente sulla busta, in modo che vi restino compres[i] il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, l[a] sola data.

Al termine della prova tutte le buste degli alunni, raggruppate per anno di corso e tipo di scuola, sono raccolte in piegh[i] che sono suggellati e firmati dal membro della Commission[e] esaminatrice presente o dal capo dell'istituto sede di esame

da chi ne fa le veci con l'indicazione, all'esterno della busta, dell'anno di corso e della scuola per i quali i concorrenti aspirano alla borsa.

I pieghi sono, nello stesso giorno, fatti avere al presidente della Commissione esaminatrice e saranno aperti alla presenza di quest'ultima, quando si dovrà procedere all'esame dei lavori.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Tutti gli elaborati debbono essere riconosciuti, anche quelli che abbiano ottenuto una votazione inferiore alla sufficienza. Ciò al fine di accertare se sussistano le condizioni per sottoporre eventualmente i candidati alla verifica orale di cui agli ultimi due commi del seguente articolo.

Art. 10.

Le Commissioni esaminatrici hanno a disposizioni cinquanta punti per la votazione da attribuire a ciascun elaborato.

La prova può essere eccezionalmente integrata con una verifica orale. Di tale facoltà la Commissione può avvalersi qualora, avvenuto il riconoscimento dell'elaborato, risulti una eccessiva discrepanza fra la valutazione di esso e le votazioni con cui la scuola ha giudicato il concorrente in sede di promozione per scrutinio o di esami nella sessione estiva; della facoltà la Commissione può avvalersi anche quando abbia fondati dubbi sulla genuinità dell'elaborato.

Per l'eventuale verifica orale il concorrente è convocato con un preavviso di tre giorni nella sede della Commissione.

Art. 11.

La Commissione forma, per ciascun anno di corso delle scuole elencate nell'allegata tabella « B », distinte graduatorie, nelle quali sono compresi, secondo l'ordine determinato dalla votazione conseguita, i concorrenti promossi nella prima sessione di esame o per scrutinio che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 30/50. I risultati dei concorrenti che abbiano riportato una votazione inferiore non sono pubblicati. Limitatamente al primo turno, non sono del pari pubblicati i risultati dei concorrenti che non sono stati promossi per scrutinio o nella sessione estiva.

In caso di parità di merito, la Commissione gradua i concorrenti tenendo conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie, avuto particolare riguardo al numero dei figli. Dal verbale dovrà risultare la motivazione essenziale della comparazione fatta e dell'ordine che se ne è dedotto.

La Commissione, esaminate le domande e la documentazione, definisce i casi dei concorrenti ammessi con riserva a sostenere la prova ai sensi del quinto comma dell'art. 7, stabilendo l'ammissione al concorso e la esclusione da esso.

Il conferimento delle borse è disposto dalla Commissione secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma stabilita dal provveditore per l'anno di corso di cui si tratta.

Art. 12.

Gli atti delle Commissioni sono sottoposti al provveditore agli studi, il quale, ove ne riconosca la regolarità, li approva, curando la pubblicazione delle graduatorie all'albo del Provveditorato, entro il 31 agosto 1967 per il primo turno del concorso ed entro il 15 dicembre 1967 per il secondo turno.

Le graduatorie dovranno contenere, oltre alle generalità degli alunni, l'indicazione dell'istituto frequentato da ciascuno di essi, il punteggio assegnato e la precisazione se l'alunno sia risultato vincitore o idoneo. Copia delle graduatorie è inviata a tutte le scuole statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato alle quali le graduatorie si riferiscono, per la pubblicazione all'albo.

Copia delle graduatorie è inviata, inoltre, al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'assistenza scolastica.

Art. 13.

Ciascuna borsa è erogata in due rate di uguale misura: la prima previo accertamento che l'assegnatario della borsa sia regolarmente iscritto per l'anno scolastico 1967-68 in una scuola o istituto statale o autorizzato a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. A tal fine la scuola provvede ad inviare al Provveditorato l'attestazione dell'avvenuta iscrizione, a semplice richiesta dell'interessato, che deve dichiarare, peraltro, di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la cumulabilità della borsa con altri benefici, ai sensi dell'art. 4 e di impegnarsi a comunicare in avvenire al provveditore agli studi l'eventuale verificarsi di tale condizione, per poter optare per uno dei benefici ottenuti.

La seconda rata è erogata entro il 31 marzo 1968, previo accertamento d'ufficio, che l'alunno assegnatario non abbia abbandonato gli studi e non sia incorso in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

La mancata erogazione della seconda rata all'alunno che sia incorso nella suddetta punizione, comporta, altresì, la perdita del diritto all'eventuale conferma della borsa per gli anni successivi.

Gli ordinativi di pagamento delle rate delle borse sono intestati ai padri degli alunni vincitori o a chi ne fa le veci.

Le somme assegnate a ciascun anno di corso delle scuole e dei gruppi di anni di corso elencati nella tabella « B », che rimanessero del tutto o in parte disponibili per mancanza di vincitori, saranno utilizzate, sempre nell'ambito dello stesso tipo di scuola o dello stesso gruppo di anni di corso, per l'assegnazione di altre borse ai concorrenti degli altri anni di corso.

Qualora, dopo l'applicazione di tale procedimento, risultassero ancora dei residui, questi saranno segnalati al Ministero che, in base ad un esame comparativo dei risultati generali dei concorsi, stabilirà l'impiego e la ripartizione di tali somme comunque riservate a borse di studio.

Art. 14.

Le conferme delle borse di studio per l'anno scolastico 1971-72 e successivi sono subordinate all'iscrizione nel bilancio dello Stato - Ministero della pubblica istruzione - per gli anni finanziari successivi al 1970 di un fondo non inferiore a lire 14.000 milioni, destinato al conferimento di borse di studio.

Roma, addì 3 aprile 1967

*Il Ministro*: GUI

---

*Tabella « A » annessa al decreto ministeriale 3 aprile 1967*

| Provincia | Somma assegnata |
|---|---|
| Alessandria | 50.123.000 |
| Asti | 19.655.000 |
| Cuneo | 50.608.000 |
| Novara | 48.928.000 |
| Torino | 208.627.000 |
| Vercelli | 35.419.000 |
| PIEMONTE | 413.360.000 |
| AOSTA (Valle d'Aosta) | 7.843.000 |
| Bergamo | 72.757.000 |
| Brescia | 82.314.000 |
| Como | 50.653.000 |
| Cremona | 37.256.000 |
| Mantova | 36.544.000 |
| Milano | 379.084.000 |
| Pavia | 40.011.000 |
| Sondrio | 15.799.000 |
| Varese | 63.473.000 |
| LOMBARDIA | 777.891.000 |
| Bolzano | 31.431.000 |
| Trento | 41.373.000 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 72.804.000 |
| Belluno | 26.287.000 |
| Padova | 81.228.000 |
| Rovigo | 36.792.000 |
| Treviso | 80.154.000 |
| Venezia | 73.233.000 |
| Verona | 67.320.000 |
| Vicenza | 75.116.000 |
| VENETO | 440.130.000 |
| Gorizia | 17.051.000 |
| Trieste | 36.572.000 |
| Udine | 74.342.000 |
| Pordenone | 23.295.000 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 151.260.000 |

| Provincia | Somma assegnata |
|---|---|
| Genova | 134.846.000 |
| Imperia | 21.587.000 |
| La Spezia | 29.842.000 |
| Savona | 34.300.000 |
| LIGURIA | 220.575.000 |
| Bologna | 110.185.000 |
| Ferrara | 47.841.000 |
| Forlì | 71.340.000 |
| Modena | 65.647.000 |
| Parma | 47.415.000 |
| Piacenza | 29.024.000 |
| Ravenna | 44.486.000 |
| Reggio Emilia | 40.400.000 |
| EMILIA ROMAGNA | 456.338.000 |
| Arezzo | 50.386.000 |
| Firenze | 115.789.000 |
| Grosseto | 28.183.000 |
| Livorno | 48.947.000 |
| Lucca | 42.070.000 |
| Massa Carrara | 43.498.000 |
| Pisa | 44.294.000 |
| Pistoia | 29.160.000 |
| Siena | 33.551.000 |
| TOSCANA | 435.878.000 |
| Perugia | 104.150.000 |
| Terni | 36.802.000 |
| UMBRIA | 140.952.000 |
| Ancona | 64.452.000 |
| Ascoli Piceno | 66.246.000 |
| Macerata | 46.572.000 |
| Pesaro e Urbino | 46.827.000 |
| MARCHE | 224.097.000 |
| Frosinone | 132.253.000 |
| Latina | 51.489.000 |
| Rieti | 20.819.000 |
| Roma | 529.936.000 |
| Viterbo | 33.300.000 |
| LAZIO | 767.797.000 |
| Campobasso | 64.020.000 |
| MOLISE | 64.020.000 |
| Chieti | 70.118.000 |
| L'Aquila | 76.154.000 |
| Pescara | 58.124.000 |
| Teramo | 40.268.000 |
| ABRUZZI | 244.664.000 |
| Avellino | 96.515.000 |
| Benevento | 91.007.000 |
| Caserta | 174.313.000 |
| Napoli | 442.689.000 |
| Salerno | 207.397.000 |
| CAMPANIA | 1.011.921.000 |
| Bari | 225.223.000 |
| Brindisi | 46.409.000 |
| Foggia | 106.542.000 |
| Lecce | 203.068.000 |
| Taranto | 80.916.000 |
| PUGLIE | 662.158.000 |
| Matera | 44.438.000 |
| Potenza | 99.592.000 |
| BASILICATA | 144.030.000 |
| Catanzaro | 196.505.000 |
| Cosenza | 217.959.000 |
| Reggio Calabria | 198.329.000 |
| CALABRIA | 612.793.000 |

| Provincia | Somma assegnata |
|---|---|
| Agrigento | 110.618.000 |
| Caltanissetta | 46.592.000 |
| Catania | 196.224.000 |
| Enna | 42.327.000 |
| Messina | 140.195.000 |
| Palermo | 177.160.000 |
| Ragusa | 38.316.000 |
| Siracusa | 55.960.000 |
| Trapani | 76.490.000 |
| SICILIA | 883.882.000 |
| Cagliari | 146.565.000 |
| Nuoro | 52.201.000 |
| Sassari | 68.841.000 |
| SARDEGNA | 267.607.000 |
| ITALIA | 8.000.000.000 |

*Tabella « B » allegata al decreto ministeriale 3 aprile 1967*

PARTE I

Scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per le quali si può partecipare al concorso del 1° turno:

| TIPO DI SCUOLA | Classe | Misura della borsa | Durata della borsa |
|---|---|---|---|
| 1. Ginnasio | 4ª | 120.000 | biennale |
| 2. Liceo scientifico | 1ª | » | » |
| 3. Istituto magistrale | 1ª | » | » |
| 4. Liceo linguistico | 1ª | » | » |
| 5. Istituto tecnico | 1ª | » | » |
| 6. Istituto professionale, Scuola tecnica e Scuola professionale femminile | 1ª | » | intero corso (1) |
| 7. Conservatorio di musica e Istituti musicali | 1ª | » | biennale (2) |
| 8. Scuola magistrale | 1ª | » | » |
| 9. Scuola d'arte e Istituto d'arte | 1ª | » | intero corso (2-3) |
| 10. Liceo artistico | 1ª | » | biennale |
| 11. Liceo classico | 1ª | 150.000 | triennale |
| 12. Liceo scientifico | 3ª | » | » |
| 13. Istituto magistrale | 3ª | » | biennale |
| 14. Liceo linguistico | 3ª | » | triennale |
| 15. Liceo artistico | 3ª | » | biennale |
| 16. Istituto tecnico | 3ª | » | fino al termine del corso (4) |
| 17. Scuola di magistero professionale per la donna | 1ª | » | biennale |
| 18. Scuola magistrale | 3ª | » | annuale |
| 19. Conservatorio di musica e Istituti musicali | 3ª | » | fino al termine del corso (5) |

(1) Compresi i corsi di specializzazione o di perfezionamento.

(2) Per la 1ª classe s'intende quella immediatamente successiva alle prime tre classi dell'attuale scuola media.

(3) Compresi i corsi di perfezionamento, quelli superiori e quelli di Magistero.

(4) Comprese la 4ª e 5ª classe ad ordinamento speciale di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 884 (periti aziendali e corrispondenti in lingue estere).

(5) Per la 3ª classe s'intende quella immediatamente successiva alle prime due classi che seguono il triennio dell'attuale scuola media.

Segue *Tabella* « B » *allegata al decreto ministeriale* 3 *aprile* 1967

PARTE II

Scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per le quali si può partecipare al concorso del 2° turno:

| TIPO DI SCUOLA | Classe | Misura della borsa | Durata della borsa |
|---|---|---|---|
| 1. Ginnasio . . . | 5ª | 120.000 | annuale |
| 2. Liceo scientifico | 2ª | » | » |
| 3. Istituto magistrale | 2ª | » | » |
| 4. Liceo linguistico | 2ª | » | » |
| 5. Istituto tecnico . | 2ª | » | » |
| 6. Istituto professionale Scuola tecnica e Scuola professionale femminile | 2ª<br>3ª (1)<br>4ª | »<br>»<br>» | fino al termine del corso (2) |
| 7. Scuola magistrale | 2ª | » | annuale |
| 8. Scuola e istituto d'arte | 2ª<br>3ª (3) | »<br>» | fino al termine del corso (4) |
| 9. Liceo artistico | 2ª | » | annuale |
| 10. Conservatorio di musica e istituti musicali | 2ª (5) | » | » |
| 11. Liceo classico . . | 2ª<br>3ª | 150.000<br>150.000 | biennale<br>annuale |
| 12. Liceo scientifico . | 4ª<br>5ª | »<br>» | biennale<br>annuale |
| 13. Istituto magistrale | 4ª | » | annuale |
| 14. Liceo linguistico | 4ª<br>5ª | »<br>» | biennale<br>annuale |
| 15. Istituto tecnico | 4ª<br>5ª<br>6ª | »<br>»<br>» | fino al termine del corso (6) |
| 16. Scuola di magistero professionale per la donna . . . . | 2ª | » | annuale |
| 17. Liceo artistico . . | 4ª | » | annuale |
| 18. Conservatorio di musica e istituti musicali | 4ª<br>5ª<br>6ª (7)<br>7ª | »<br>»<br>»<br>» | fino al termine del corso |

(1) Nonchè per i corsi di specializzazione o di perfezionamento.

(2) Compresi i corsi di specializzazione o di perfezionamento.

(3) Nonchè per i corsi di perfezionamento, superiore o di magistero.

(4) Per la 2ª classe s'intende quella immediatamente successiva alla 1ª classe dopo il triennio di scuola media.

(5) Per 2ª classe s'intende quella immediatamente successiva alla 1ª classe dopo il triennio di scuola media.

(6) Fino al termine del corso, comprese la 4ª e 5ª classe ad ordinamento speciale, di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 884 (periti aziendali e corrispondenti in lingue estere).

(7) Per 4ª, 5ª, 6ª e 7ª classe s'intendono le classi successive alle prime tre dopo la scuola media.

(4820)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Sostituzione di un membro della Commissione di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e radiotelefonista per navi mercantili.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che reca norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento di applicazione della legge sopra citata;

Visto il decreto in data 16 luglio 1966 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice degli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili per la sessione 1966;

Visto che la professoressa Maria Maddalena Scarola ha rinunciato a far parte della Commissione stessa per sopravvenuti impegni familiari;

Vista la nuova designazione fatta dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica, divisione 3ª, sezione II col foglio prot. n. 475 del 12 gennaio 1967, nella persona del prof. Dario Colombo;

Decreta:

*Articolo unico*

Il prof. Dario Colombo, ordinario di lingua e letteratura inglese nell'Istituto tecnico commerciale « L. Da Vinci » di Roma, è nominato membro della Commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati di abilitazione al disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili in sostituzione della professoressa Maria Maddalena Scarola, dimissionaria

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1967

*Il Ministro*: SPAGNOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *marzo* 1967
*Registro n.* 14 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 239

**(4754)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Diario della prova di idoneità tecnica del concorso per titoli a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, Laboratori chimici.**

La prova di idoneità tecnica del concorso per titoli a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, Laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 15 ottobre 1965, avranno luogo in Roma, presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, sito in via della Luce, 35, a decorrere dal 22 maggio 1967, alle ore 9.

**(4753)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Gaggiula Antonio risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 19 aprile 1967

*Il medico provinciale:* SIRCANA

(4625)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

**Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio sanitario di Treviglio-Caravaggio.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4068 del 22 dicembre 1965, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario, presso il Consorzio sanitario di Treviglio-Caravaggio;
Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Cappi Enrico . . . . . . punti 168,836 su 240
2. De Donato Salvatore . . . . » 149,460 »
3. Bernini Giambattista . . . » 148,525 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bergamo, della Prefettura e dei comuni di Treviglio e di Caravaggio.

Bergamo, addì 12 aprile 1967

*Il medico provinciale:* SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio sanitario di Treviglio-Caravaggio;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Enrico Cappi, nato a Borgofranco sul Po (Mantova) il 10 agosto 1927 è nominato ufficiale sanitario del Consorzio sanitario di Treviglio-Caravaggio.
Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.
Qualora senza giustificato motivo non dovesse assumere servizio entro il termine suddetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale della Prefettura e dei comuni di Treviglio e di Caravaggio.

Bergamo, addì 12 aprile 1967

*Il medico provinciale:* SUSANNA

(4459)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.